



CITTÀ DI PITIGLIANO
(Provincia di Grosseto)

Comune di Pitigliano
Ufficio Tecnico

Oggetto: Procedura di gara aperta svolta con modalità telematica per l'affidamento del servizio per la manutenzione e la conduzione degli impianti termici esistenti presso gli edifici di proprietà o in utilizzo all'amministrazione comunale e assunzione del ruolo di terzo responsabile per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020

BANDO – DISCIPLINARE

Il presente bando - disciplinare è relativo all'appalto mediante **procedura aperta** svolta con modalità telematica per l'affidamento del servizio per la manutenzione, la conduzione degli impianti termici esistenti e assunzione del ruolo di terzo responsabile presso gli edifici di proprietà o in utilizzo all'amministrazione comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020 (artt. 58 e 60, D.Lgs. n. 50/2016) (determinazione a contrattare n. 274 DEL 14/11/2017).

Ente appaltante: Comune di Pitigliano, Piazza Garibaldi n. 37, CF 00128620531.

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Vasco Mosci.

Oggetto dell'appalto: Affidamento del servizio per la manutenzione e la conduzione degli impianti termici esistenti presso gli edifici di proprietà o in utilizzo all'amministrazione comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020.

Categoria prevalente: **OS 28 sottosoglia;**

Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. n. 50/2016.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 20/2016.

CIG: 72776055A1

Luogo di esecuzione: Immobili del Comune di Pitigliano.

Importo presunto del servizio a base di gara:

Importo servizio posto a base di gara €. 12.000,00 (dodicimila/00) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 600,00 per il triennio ed IVA al 22%.

Per un importo annuo stimato dell'appalto di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 200,00 ed I.V.A. 22%.

Il concorrente dovrà offrire una percentuale di ribasso su detto importo.

Tutti gli oneri ed obblighi dell'Impresa indicati negli atti di gara s'intendono compresi nell'importo contrattuale.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), e all'art. 45, D.Lgs. n. 50/2016, e cioè:

- *gli imprenditori individuali*, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- *i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro* costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e successive modificazioni, e *i consorzi tra imprese artigiane* di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

- *i consorzi stabili*, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa).
- *i raggruppamenti temporanei di concorrenti*, costituiti dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- *i consorzi ordinari di concorrenti* di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- *le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- *i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)* ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Sono comunque ammessi tutti gli “operatori economici”, in possesso dei necessari requisiti, individuabili in base alla normativa nazionale e sovranazionale.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 *bis*, R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) e g), D.Lgs. n. 50/2016, (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).

In caso di ATI e consorzi:

- (*ex art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016*) nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- (*ex art. 48, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016*) l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
- (*ex art. 48, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016*) l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti;
- (*ex art. 48, comma 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016*) i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, devono indicare, in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- (*ex art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016*) è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora il medesimo soggetto abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- (*ex art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016*)
- (*ex art. 48, commi 9 e 10, D.Lgs. n. 50/2016*) è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 18 e 19, D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale divieto comporta

l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;

- (ex art. 48, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016) in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, i concorrenti devono esprimere in sede di gara l'impegno (sottoscritto da tutte le imprese raggruppande) che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di gara e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

REQUISITI MINIMI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Requisiti minimi di idoneità professionale: i concorrenti, all'atto dell'offerta, salvi ulteriori iscrizioni ad Albi necessarie in relazione alla specifica natura del soggetto partecipante, devono obbligatoriamente:

- essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (o ad analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea) per l'attività cui inerisce l'appalto;
- (in caso di società cooperative) essere in possesso dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito ex D.M. Attività Produttive del 23 giugno 2004;
- (in caso di cooperative sociali) iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali e loro consorzi (art. 9, L. n. 381/1991, e art. 3, LRT n. 87/1997).

Requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale ex art.16, L.R. Toscana n 38/2007: Il concorrente deve possedere l'idoneità tecnico-professionale di cui all'art.16, L.R. Toscana n 38/2007, e pertanto deve aver rispettato i seguenti adempimenti:

- aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
- aver nominato il medico competente nei casi previsti dall'art.18 D.Lgs. n. 81/2008;
- aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28, D.Lgs. n. 81/2008;
- aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008.

L'impresa dovrà pertanto autocertificare l'effettuazione di tali adempimenti. La Stazione appaltante provvederà, prima dell'aggiudicazione definitiva, al controllo dell'effettuazione dei suddetti adempimenti. In caso di esito negativo si provvederà a comunicare il fatto, ai sensi dell'art. 16, comma 1 bis, LR n. 38/2007, alla competente ASL e all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, e nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, *“I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:*

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;*
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;*
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;*
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.”*

E' vietata, ex art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a pena di nullità, la cessione del contratto.

SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato dal presente disciplinare e dalle *“Norme tecniche di funzionamento del sistema telematico di acquisto per altri enti pubblici RTRT”* consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/normetecniche.pdf>

L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo Sistema di acquisti**

telematici degli enti RTRT accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 6 “ *Comunicazione dell'amministrazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016* ” del presente disciplinare, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell'art. 10, DPGR 24 dicembre 2009, n. 79/r, (*Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche, indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto*), indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella “*Domanda di partecipazione*” di cui al successivo punto A.1.

Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Attenzione

Il sistema telematico di acquisti online enti RTRT, utilizzato dal Comune di Pitigliano, impiega la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (*userid e password*)
2. Selezionare la gara di interesse
3. Selezionare “*comunicazioni ricevute*” tra le voci di menu previste dal sistema

Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione “**chiarimenti**”, nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

Attraverso lo stesso mezzo il Comune di Pitigliano provvederà a fornire le risposte.

L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura:

Il Responsabile Unico del Procedimento assistito da due testimoni in data **12.12.2017** alle ore **9,00** presso L'Ufficio Tecnico Comunale posto in via Piazza Garibaldi, 37 a Pitigliano, procede a:

- Verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e ad escludere il concorrente in caso di carenza che rendano l'offerta irricevibile;
- Avviare, qualora sia necessario, il sub-procedimento di regolarizzazione art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in tale caso il RUP sospenderà la seduta rinviando alla successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti tramite comunicazioni di START;
- Nel caso di cui al precedente punto, in sede della successiva seduta di gara pubblica, procede a:
 - 1) Escludere i concorrenti per il quali non risultino regolarizzati gli elementi o le dichiarazioni omesse, incomplete o irregolari;
- Successivamente si procederà all'abilitazione alla gara dei concorrenti e successivamente all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 essendo il criterio di aggiudicazione quello del

prezzo più basso ed essendo l'importo inferiore alle soglie di cui all' art. 35, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 lett a) dello stesso articolo procedendo al sorteggio, in sede di gara di uno dei metodi indicati dallo stesso art. 97 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016.

Comunque tale facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile se il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a dieci.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/1016 la stazione appaltante, a propria assoluta discrezionalità e senza che la propria valutazione possa essere in nessun modo contestata dalla Ditta partecipante, può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all'oggetto del contratto.

Il R.U.P. procede quindi all'aggiudicazione provvisoria della gara.

REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla appalto **dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29, comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo **software** per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un **certificato di autenticazione digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano alla presente procedura di gara, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

1. - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Sistema di acquisti telematici degli enti RTRT – accessibile all'indirizzo:

[http:// www.regione.toscana.it/start](http://www.regione.toscana.it/start), sezione Rete Telematica Regionale Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT.

Per identificarsi i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione *on line* presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite *userid* e *password*. Il certificato digitale e/o la *userid* e *password* utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (*User ID*) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la *password*.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero +39 02 8683 8415, 02 8683 8438 o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com**

2. – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 15,00 del giorno 11 dic. 2017**, la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti **A.1, A.1bis, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6**

B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punto **B.1 (OFFERTA ECONOMICA)**.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Relativamente alla **“Domanda di partecipazione”** il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al **paragrafo 1** del presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i *form on line*:
 - “Forma di partecipazione / Dati identificativi”** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - “Modelli dinamici: inserimento dati”** (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
- **Scaricare** sul proprio pc il documento **“domanda e scheda”** generato dal sistema e relativo alla **“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”**;
- **Firmare digitalmente** il documento **“domanda e scheda”** generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento **“domanda e scheda”** firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE la “Dichiarazione per la partecipazione alla procedura” dovrà essere firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

L’inserimento di tale scheda nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore.

DI SEGUITO SI RIPORTANO LE DISPOSIZIONI CHE IL CONCORRENTE È TENUTO AD OSSERVARE PER PREDISPORRE IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. N. 50/2016.

Per essere ammesso alla presente procedura, il concorrente dovrà sottoscrivere ed inserire nell'apposito spazio la domanda di partecipazione e il Documento di Gara Unico Europeo, conformemente a quanto previsto dall'art. 85, D.Lgs. n. 52/2016.

A tale proposito la Stazione appaltante ha predisposto il documento denominato “Domanda per la partecipazione alla procedura” e il DGUE che il concorrente dovrà utilizzare.

La stazione appaltante effettuerà i controlli sulla capacità a contrarre dell'appaltatore sulla base del dettato dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Con riferimento alla compilazione e sottoscrizione del Documento di gara unico europeo (DGUE) di seguito si riportano parti della Circolare 18 luglio 2016, n. 3, del Ministero Infrastrutture e Trasporti avente ad oggetto “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016):

“[...] Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice;

[...]

Il DGUE è articolato in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

[...]

La Parte II, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84, 90 e 134 del Codice.

In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:

gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del Codice;

gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;

gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'art. 134 del Codice, nel caso di appalti nei settori speciali.

Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione ut supra non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

2) Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lett. e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

3) In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

4) In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice.

La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.

[...]

La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

[...]

La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.

[...]

La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

[...]

La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87. Nella parte IV, Sezione B, Punto 6 e nella Sezione C, Punto 13, possono essere previste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste dal bando di gara che non trovino corrispondenza nell'elenco dei requisiti individuati nei punti precedenti.

L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso, bando o documenti di gara, altrimenti si limita a compilare la sezione a «Indicazione globale per tutti i criteri di selezione», qualora tale possibilità sia stata prevista in seno all'avviso, al bando o ai documenti di gara.

In tale ultima ipotesi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori reperiscono direttamente la documentazione accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice.

La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

[...]"

N.B.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che:

- ai fini dell'art. 80, commi, 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni previste da detti commi;

- ai sensi dell'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

- ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall'art. 80, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 50/2016, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale

- ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, la dissociazione dovrà essere dimostrata, in sede di gara, con adeguata documentazione.

La dissociazione non risulta necessaria quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima.

- ai fini dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, DPR n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8, DM lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015. L'art. 80, comma 4,

D.Lgs. n. 50/2016, non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- ai fini dell'art. 80, comma 1 lett. m), D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, rientrano fra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di appalto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

Si ricorda che:

- ex art. 80, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, le cause di esclusione previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies, DL 306/1992, o degli artt. 20 e 24, D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- ex art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

A.1) BISAVVALIMENTO

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente dovrà compilare la Parte II, sezione C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (articolo 89 del Codice – Avvalimento) del DGUE.

Il concorrente dovrà inoltre allegare all'offerta la documentazione prevista all'art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016, e, pertanto:

a) il DGUE predisposto dall'impresa ausiliaria. [...] *“Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.[...]”* (Circolare 18 luglio 2016, n. 3, del Ministero Infrastrutture e Trasporti).

- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui è carente il concorrente;
- d) il contratto (in originale o copia conforme) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016).

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016).

Si precisa inoltre che la Stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto (art. 89, comma 9, D.Lgs. N. 50/2016).

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali (art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016).

A.2 “SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE EX ART.16, L.R. TOSCANA N 38/2007”, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

La **“Scheda di rilevazione dei requisiti di idoneità professionale e requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale ex art.16, L.R. Toscana n 38/2007”**, contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti indicati nella presente lettera d'invito, **dovrà essere compilata** utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara.

Tale scheda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE la scheda dovrà essere compilata e firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

L'inserimento di tale scheda nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016 nella “scheda di rilevazione requisiti di idoneità professionale” dovranno essere indicate le imprese consorziate esecutrici che apportano il requisito richiesto.

Tale scheda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

A.3 GARANZIA

Ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia (garanzia provvisoria), pari al 2% del prezzo complessivo stimato a base d'asta (al netto di IVA), costituita nelle forme e con le modalità di cui al medesimo articolo. La garanzia dovrà pertanto ammontare ad Euro 252,00.

Ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore del contratto sarà poi obbligato a costituire una garanzia (garanzia definitiva) del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo).

La garanzia provvisoria e la garanzia definitiva devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma

2, C.C, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (artt. 93, comma 4, e 103, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016).

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 50/2016:

- la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'*articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- ai sensi dell'art. 103, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016:

- le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Garanzie dei concorrenti riuniti

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (ATI), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti, le garanzie fideiussorie devono essere sottoscritte da tutte le imprese partecipanti, o almeno intestate a tutte le interessate, anche se sottoscritte soltanto dalla mandataria.

In caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, le garanzie fideiussorie e assicurative sono intestate a tutti i concorrenti e presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016:

- l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

A.4 IMPEGNO a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016);

Qualora l'offerente presenti una fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno può già far parte integrante del contenuto della fideiussione medesima.

In tutti gli altri casi, l'impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto.

A.5 DOCUMENTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA GARANZIA (ART. 93, COMMA 7, D.LGS. N. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016:

- l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

A.6 MODALITA' DI VISIONE DEL PROGETTO E DEI LUOGHI

È obbligatorio che il Legale Rappresentante oppure il Direttore Tecnico oppure un dipendente munito di atto di delega esegua il sopralluogo, accompagnato da un incaricato dell'Amministrazione. In caso di RTC o Consorzio, da costituirsi, tale adempimento deve risultare svolto dal "capogruppo"

Sarà rilasciata apposita certificazione. E' necessario prendere appuntamento telefonico presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Pitigliano Arch. Vasco Mosci o suo delegato (tel. 0564/616322 – cell. 3484003002). Chi esegue il sopralluogo non può rappresentare più di un operatore economico (fatta eccezione per gli operatori economici facenti parte dello stesso RTC) e, qualora ciò si verifichi, il secondo sopralluogo non sarà preso in considerazione.

La documentazione progettuale consistente in:

- Capitolato Speciale d'Appalto
- DRUVI

B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

B.1) OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà offrire una **percentuale di ribasso** sull'importo a base d'asta di €. 12.000,00 (dodicimila/00)

Pertanto i concorrenti dovranno presentare, quale offerta economica, una percentuale di ribasso da applicarsi su detto importo.

Non saranno ammesse offerte che contengano una percentuale di ribasso pari a 0 o che contengano percentuali di rialzo sul predetto importo mensile posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il concorrente per presentare l'offerta economica, dovrà procedere come di seguito indicato:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il *form on line* al passo 5 della procedura
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*offerta economica* deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta economica* può essere sottoscritto con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2 BIS. - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Sulla base dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La **dimensione massima** di ciascun file inserito nel sistema è pari a **40 MB**.

Nel caso occorra **apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di *form on line***, è necessario ripetere la procedura di compilazione del *form on line* e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica, alla “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”.

3. - AVVERTENZE

- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
- E' esclusa la competenza arbitrale.
- In caso di esclusione di un concorrente dalla gara, la Stazione appaltante provvederà a comunicare il provvedimento al soggetto interessato entro 5 giorni, *ex art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016*.
- Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste dell'offerta economica; nel caso la gara prosegua per più sedute, verrà dato preavviso via fax ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla gara, a tutti i partecipanti, con anticipo.
- Di ogni seduta pubblica sarà redatto verbale.
- La Stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre termini perentori per la produzione, da parte dell'aggiudicatario, di qualsiasi tipo di documentazione che sarà necessaria.
- E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella lettera d'invito, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella lettera d'invito e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato al paragrafo 2 del presente disciplinare.
- Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto.
- Gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre l'aggiudicazione sarà impegnativa per l'Amministrazione solo con la sottoscrizione del contratto.
- La Stazione appaltante può richiedere ai concorrenti (con possibilità di imporre termini perentori per la relativa produzione) integrazioni o chiarimenti su documenti o dichiarazioni presentate, salvo i casi in cui non siano state rispettate le prescrizioni tassative della lettera d'invito espressamente previste a pena di esclusione.
- La Stazione appaltante conserva la facoltà di richiedere in qualunque fase di gara ed a ciascun concorrente, di comprovare le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e la formulazione dell'offerta; in caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria, alla segnalazione del fatto all'ANAC, e, dopo la presentazione dell'offerta, anche all'incasso della cauzione provvisoria a corredo della stessa. A seguito della segnalazione, l'ANAC potrà irrogare, oltre che sanzioni pecuniarie, anche la sanzione della sospensione fino ad un anno, o di un anno nel caso di PMI, dalla partecipazione alle gare.

4. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

- La Commissione terminerà i suoi lavori nel rispetto dei termini di validità dell'offerta.
- La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione, *ex art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016*, che diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche dei prescritti requisiti (art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016); è salva la facoltà, in caso di urgenza, di provvedere all'aggiudicazione definitiva ed alle conseguenti comunicazioni in pendenza delle verifiche suindicate, restando fermo che solo all'esito delle stesse l'aggiudicazione diverrà efficace.

- La Stazione appaltante comunica, ai sensi dell'art. art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti.
- Decorso il termine di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni suindicate, e divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, entro 60 giorni, (salvo differimento concordato con l'aggiudicatario) si procederà alla stipulazione del contratto, le cui spese saranno poste interamente a carico dell'appaltatore.
- *Ex* art. 32, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio per la stipula del contratto non si applica, tuttavia, nei seguenti casi:
 - a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
 - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'art. 3, lett. bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. n. 50/2016.
- L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, qualora ne ricorrano i presupposti, di dar corso all'esecuzione d'urgenza del servizio.

5. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

5.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella documentazione compilata dal concorrente e richiesta dalla presente lettera d'invito - disciplinare vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

5.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati **verrà** effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

5.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

5.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

5.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pitigliano.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del contratto, Arch. Vasco Mosci.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Sistema di acquisti telematici degli enti RTRT.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Pitigliano assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

6. – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 76 DEL D.LGS. 50/2016, RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'amministrazione invia le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è Arch. Vasco Mosci.

Ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione definitiva;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici

Pitigliano 15 nov. '17

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Arch. Vasco Mosci)

